

---

---

# Essere “tutor” nella scuola

---

---

Rita Fabrizio -Ufficio Scolastico Regionale per  
l'Emilia-Romagna- Ufficio III  
**aggiornato al 8.1.2019**

# ad ognuno il suo tutor...

1. per i docenti in formazione e prova
2. per i docenti del percorso annuale -FIT
3. per l'accoglienza dei tirocinanti
4. per gli studenti in alternanza scuola lavoro

**il tutor**  
**per i docenti in periodo di formazione e prova**

# Il periodo di formazione e prova

Il quadro legislativo di riferimento è il seguente:

- articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- articoli da 437 a 440 del decreto legislativo n. 297 del 1994 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”.

Il quadro delle disposizioni attuative ed esplicative di riferimento, è il seguente:

- Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2015, n. 850 (di seguito denominato “DM”), recante: “*Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- Circolare Ministeriale del 5 novembre 2015, n. 36167 (di seguito denominata “CM”), recante: “*Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti*”;
- Decreto Ministeriale del 2 maggio 2016, n.290, recante: “*Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015*”;
- Circolare Ministeriale del 4 ottobre 2016, n. 28515, avente per oggetto “*Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2016-17*”;
- Circolare Ministeriale del 2 agosto 2017, n. 33989, recante “*Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18*”;
- Circolare Ministeriale del 2 agosto 2018, n. 35085, recante “*Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019*”.

# nuovo modello formativo

## IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA E I RIFERIMENTI NORMATIVI: LA LEGGE 107/2015, IL D.M. 850/2015 E LE CIRCOLARI APPLICATIVE

Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo neoimpresso in ruolo nella scuola statale è stato oggetto, con l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, di una incisiva riforma che, rispetto al passato, ne ha rimodulato in larga parte obiettivi e finalità.

Ciò è avvenuto, sia attraverso specifiche disposizioni introdotte dalla citata legge, con riferimento alla durata, alla natura e alla ripetibilità del periodo, sia attraverso le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, attraverso cui è stata data compiuta attuazione al predetto processo di riforma.

<http://istruzioneer.it/pubblicazioni/>

# chi è tenuto al periodo di formazione e di prova?

## Personale docente ed educativo tenuto al periodo di formazione e di prova

L'articolo 2, comma 1, del D.M. definisce le tre categorie di destinatari del periodo di formazione e prova, ovvero:

1. personale che si trova al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspiri alla conferma nel ruolo;
2. personale per il quale sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbia potuto completarlo negli anni precedenti. *In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione*, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
3. personale per il quale sia stato disposto il passaggio di ruolo.

# cosa prevede il percorso formativo art.9 DM 850/2015

Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neo-assunti (50 ore)

a) Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore)

b) Laboratori formativi (12 ore)

c) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici (12 ore)

e) Attività on-line (20 ore)

## identikit del docente tutor...art.12 del DM 850/2015

### Docente tutor

1. All'inizio di ogni anno scolastico **il dirigente scolastico**, *sentito il parere* del collegio dei docenti, **designa** uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al **massimo tre** docenti neo-assunti.
2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti [all'allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011](#) e il possesso di adeguate **competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.**
4. Il docente tutor **accoglie** il neo-assunto **nella comunità professionale**, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile **forma di ascolto, consulenza e collaborazione** per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella **predisposizione di momenti di reciproca osservazione** in classe di cui [all'articolo 9.](#) La collaborazione può esplicarsi anche **nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.**
5. All'attività del tutor è **riconosciuto un compenso economico** nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, **specificata attestazione dell'attività svolta**, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell'attività del tutor può essere **valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127**, della Legge.

## Circolare Ministeriale del 2 agosto 2017, n.33989

Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2017-18

### **Punto d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici**

Per ciò che concerne l'osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall'art.9 del D.M. 850/2015. In questo quadro, si preannuncia **la valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor** accogliente che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come "mentor" per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all'insegnamento. **Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente nelle esperienze di tirocinio connesse con la formazione iniziale dei docenti (cfr. DM 249/2010);** la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti. Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. Al fine di riconoscere l'impegno del Tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall'art.1 comma 124 della L.107/2015. **Inoltre, apposite attività di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti destinati ad attività regionali.**

## Circolare Ministeriale 2 agosto 2018, n.35085 “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019”

### Punto 2 d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

*Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art.9 del D.M. 850/2015. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore. In questo quadro, si preannuncia la valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor accogliente che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.*

Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota parte dei finanziamenti per le attività regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro la conoscenza di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counseling professionale, ecc.).





I Dirigenti Scolastici procederanno all'individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in periodo di formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel DM 850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale.

Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo.

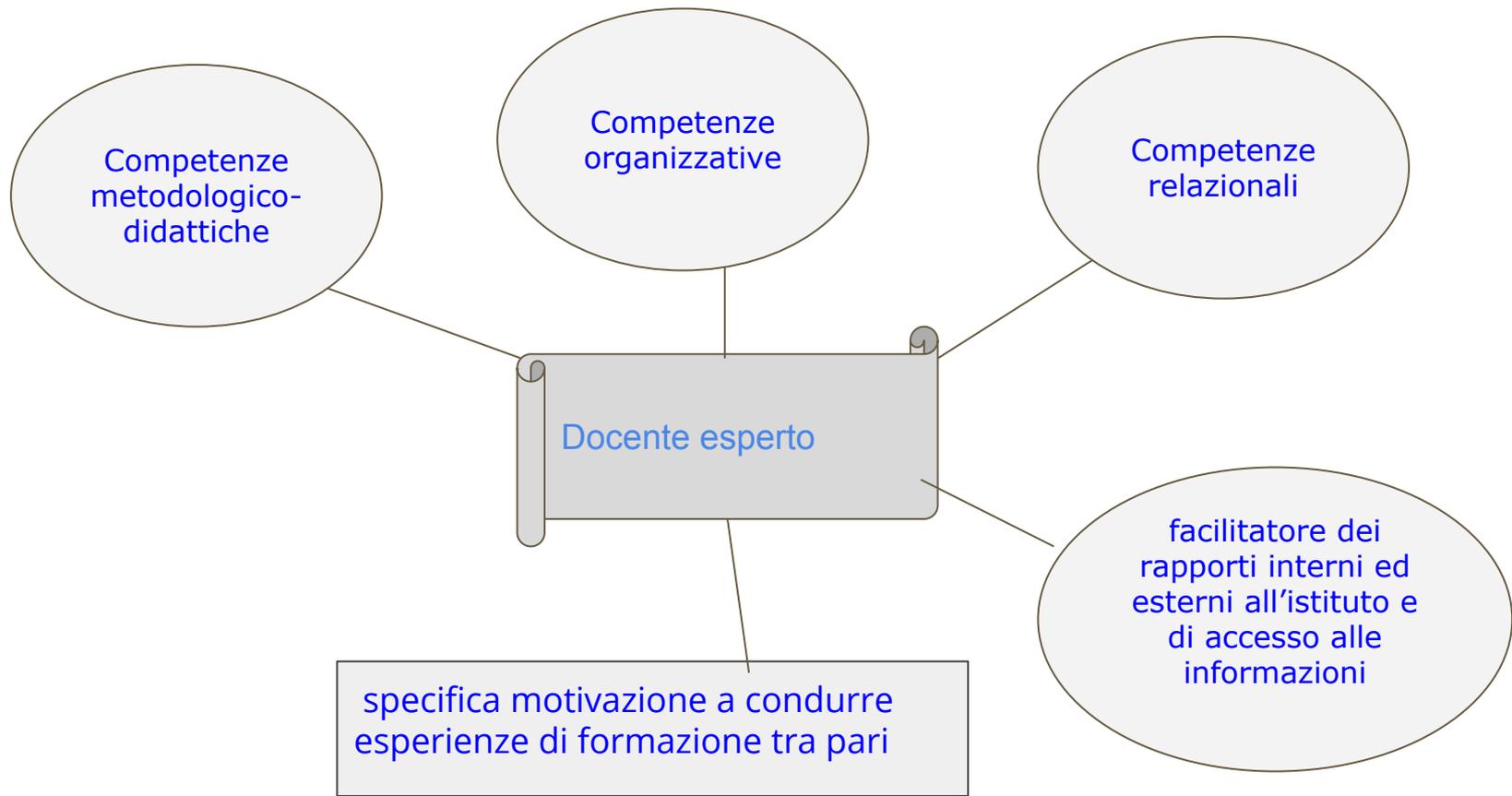
A tal fine si riconferma l'impegno del Dirigente scolastico nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio.

Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutors.

## Compiti e competenze del tutor

- Favorire l'inserimento nella scuola del docente affidato
- Definire un piano di attività con il docente (priorità, calendario di incontri ecc.)
- Sostenere il docente affidato nell'espletamento dei propri compiti con consigli, indicazioni, riflessioni comuni
- Mantenere un contatto costante con il dirigente scolastico
- Concordare la programmazione didattica
- Concordare le reciproche osservazioni in classe
- Concordare eventuali co-docenze
- Predisporre, in collaborazione, strumenti di verifica e di valutazione
- Indicare eventuale bibliografia
- Definire collegialmente i contenuti e l'articolazione della relazione finale del docente
- Stendere una propria relazione finale

- accoglie il neo-assunto nella comunità professionale
- favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola
- esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento
- **aiuta il neo assunto nella stesura del primo bilancio delle competenze professionali**
- **collabora al patto formativo**
- **predisporre momenti di reciproca osservazione in classe (peer to peer)**
- elabora, sperimenta, valida di risorse didattiche e unità di apprendimento
- funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale per tutto l'anno scolastico
- partecipa a momenti formativi del periodo di formazione e prova
- **accede con una propria interfaccia alla piattaforma**
- stila una relazione finale
- partecipa alla comitato per la valutazione del docente (così come normato dall'art.1 comma 129 punto 4 della Legge 107/2015)



## 2) il tutor per i docenti ammessi al percorso annuale -FIT

Intanto...cos'è il percorso annuale FIT e chi sono i docenti ammessi ( ad oggi, 18 dicembre 2018)

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* all'art.17 comma 2 lettera b) ha previsto, un concorso, in ciascuna regione, nello specifico la procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli posseduti e un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica, di tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione, utile alla definizione di una graduatoria di merito regionale. Sulla base della graduatoria di merito regionale e nel limite dei posti di cui al comma 2 dell'art. 17 del Dlgs. n.59/2017, i docenti, ivi compresi gli insegnanti già di ruolo anche per la medesima classe di concorso, sono ammessi ad un percorso annuale di formazione FIT per l'anno scolastico 2018/19.

Il percorso annuale di formazione FIT è disciplinato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 e ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.lgs.n.59/2017, assolve agli obblighi del periodo di prova di cui all'articolo n.438 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n.107.

# percorso annuale FIT: adempimenti per i docenti ammessi

## La struttura del percorso annuale di formazione (terzo anno FIT)

Come stabilito dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984, il percorso annuale di formazione (terzo anno FIT) assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta nelle classi e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica sede di servizio.

Gli adempimenti previsti dal D.M. 984/2017 per i docenti ammessi al percorso annuale di formazione (terzo anno FIT) sono i seguenti:

- a) svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 per l'attività didattica (art.10 comma 1);
- b) elaborazione di un progetto di ricerca-azione (art.4 )
- c) verifiche in itinere, a cui sono dedicate almeno 24 ore (art.6);
- d) predisposizione del portfolio professionale (art.7);
- e) valutazione finale (art.10).

# percorso annuale FIT: adempimenti per la scuola

Gli adempimenti previsti dal medesimo Decreto per le istituzioni scolastiche che accolgono i docenti ammessi al percorso annuale di formazione (terzo anno FIT) sono i seguenti:

- **assegnazione del tutor (art. 8);**
- istituzione della Commissione di valutazione (art.9);
- presentazione da parte del dirigente scolastico di una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di *tutoring*, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere;
- trasmissione, da parte del dirigente scolastico, alla Commissione della documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente, almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

# percorso annuale FIT: il tutor

## *Assegnazione del tutor*

La selezione e l'attività del tutor scolastico, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del D.lgs 59/2017, sono disciplinate dall'articolo 12 del [Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850](#).

# Percorso annuale FIT e Periodo di formazione e prova

## Differenze:

- il docente ammesso al percorso annuale FIT non è un neoassunto pertanto non è tenuto agli adempimenti del DM 850/2015 bensì a quelli previsti dal DM 984/2017
- il docente ammesso al percorso annuale FIT ha un contratto che prevede le stesse condizioni economiche e normative del contratto di supplenza annuale e NON a tempo indeterminato (art.3 DM 984)
- in caso di valutazione finale negativa il contratto è risolto (art.10 comma 7 DM984)
- il percorso annuale FIT non è ripetibile ( art.10 comma 8 DM 984)
- l'assenza del docente al colloquio finale, se non motivata, comporta il mancato superamento del percorso
- il docente ammesso al percorso annuale FIT NON deve svolgere le 50 ore di formazione ma deve elaborare un progetto di ricerca-azione e sottoporsi a verifiche in itinere (art.6 DM 984)

# Percorso annuale FIT e Periodo di formazione e prova

## Analogie

- assegnazione di un docente tutor
- periodo di prova : svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 per l'attività didattica (art.10 comma 1 DM 984);
- portfolio professionale
- Comitato di valutazione
- rinvio per motivi "inderogabili" ammesso 1 sola volta
- attività piattaforma INDIRE ( non obbligatoria)

Riepilogo schematico in tabella seguente ma per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla [Nota di questo Ufficio Scolastico Regionale 12 ottobre 2018, n.21928](#)

<b>Adempimenti</b>	<i>Periodo di formazione e prova ai sensi del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850</i>	<i>Percorso annuale di formazione (FIT) ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984.</i>
Servizio prestato	180 giorni di cui 120 di attività didattica	180 giorni di cui 120 di attività didattica
Tutor	sì	sì
Progetto di ricerca-azione	no	sì
Verifiche in itinere	no	sì (per almeno 24 ore)
Osservazione reciproca tutor-docente in formazione e prova ( <i>peer-to-peer</i> )	sì (per complessive 12 ore, 4+4 di osservazione e 4 di progettazione e verifica)	no
Predisposizione del portfolio professionale	sì	sì
Laboratori formativi	sì (4 laboratori di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)	no
Incontro plenario di accoglienza	sì	no
Incontro plenario conclusivo	sì	no
Attività in piattaforma INDIRE	sì	no
Comitato di valutazione/Commissione di valutazione	sì	sì
Periodo di svolgimento dell'esame di valutazione finale/colloquio innanzi al Comitato di valutazione	periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico	periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico
Rinvio dell'esame di valutazione/colloquio innanzi al Comitato di valutazione	Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta	Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta
Assenza del docente all'esame di valutazione/colloquio innanzi al Comitato di valutazione	L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere	L'assenza del docente, se non motivata, comporta il mancato superamento del percorso
Ripetibilità del percorso, in caso di valutazione negativa	sì	<b>no</b>

**Modifiche introdotte dalla LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.**

***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.***

comma 784 "I percorsi di alternanza scuola - lavoro sono ridenominati << percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento >> ...

comma 785 Con decreto del Ministro ... sono definite le linee guida..."

comma 792 percorso FIT modificato ...sostanziale novità per i docenti già inseriti nell'a.s.2018/2019 nel percorso annuale ex art 17 D.lgs 59/2017 **è la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale**

Tutor coordinatori (Università) e  
Tutor accogliente dei tirocinanti  
(scuole)

## Decreto Ministeriale 249/2010 Art. 11 “Docenti tutor “

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti.

2. Ai **tutor coordinatori** è affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

3. I **tutor dei tirocinanti** hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco 10 di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di: a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale; c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

# **Docente Tutor nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro**

## Le funzioni del tutor interno (docente):

- **elabora**, insieme al tutor esterno, il **percorso formativo** personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- **assiste e guida** la studentessa o lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- **gestisce le relazioni** con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- **monitora le attività e affronta** le eventuali **criticità** che dovessero emergere dalle stesse;
- **valuta, comunica e valorizza gli obiettivi** raggiunti e **le competenze** progressivamente sviluppate dallo studente;
- **promuove l'attività di valutazione** sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- **informa gli organi scolastici preposti** (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- **assiste il Dirigente Scolastico** nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il docente viene designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, attingendo anche all'organico del potenziamento.

# Tutor interno e tutor esterno ASL

[http://www.istruzione.it/alternanza/scuole\\_tutor.html](http://www.istruzione.it/alternanza/scuole_tutor.html)

<http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/I%20Tutor.pdf>

# grazie per l'attenzione

Ogni utile informazione è reperibile sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

[www.istruzioneer.gov.it](http://www.istruzioneer.gov.it)